

COMUNE DI BISIGNANO

PROVINCIA DI COSENZA

Fondo sostegno alla locazione

Bando per la erogazione del contributo di cui all'art. 11 della L431/1998 per la formazione della graduatoria per l'assegnazione del contributo annuale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione relativo all'anno di canone 2009

Destinazione dei contributi

I contributi, calcolati sulla base delle domande valide pervenute, assegnati ai Comuni, verranno erogati a conduttori di alloggi in locazione, in possesso dei requisiti successivamente descritti, al fine di integrare il pagamento dei canoni di locazione.

Risorse

Confluiscono sul Fondo regionale per la locazione le:

- risorse statali;
- risorse regionali;
- risorse, in quota parte, provenienti dall'art. 9 comma 5 L.R. n. 1/2006
- risorse comunali.

Criteri di ripartizione delle risorse

Il totale delle risorse disponibile sarà ripartito tra gli Enti Beneficiari con apposito atto della Giunta Regionale utilizzando i seguenti criteri di riparto:

- Le risorse regionali saranno ripartite esclusivamente tra i Comuni che contribuiscono con risorse proprie (risorse comunali) al fondo.
 - In particolare le risorse regionali sono ripartite fra i Comuni fino alla corrispondenza dello stanziamento comunale.
 - Nel caso in cui il totale degli stanziamenti comunali supera le risorse regionali, queste saranno ripartite fra gli stessi Comuni in modo proporzionale allo stanziamento comunale.
 - Nel caso in cui il totale degli stanziamenti comunali è inferiore al fondo regionale la restante parte del fondo regionale sarà ripartito assieme alle risorse di provenienza statale e di quelle provenienti dall'art. 9 comma 5 della L.R. n. 1/2006,
 - In caso di risorse inferiori al fabbisogno complessivo le risorse disponibili saranno ripartite fra gli enti richiedenti proporzionalmente al fabbisogno richiesto per l'anno in corso.
- Qualora le risorse assegnate agli enti beneficiari non siano sufficienti a coprire l'intero fabbisogno derivante dalle domande valide ammesse nelle graduatorie la Giunta Regionale provvederà ad emanare apposito atto per stabilire le modalità di riparto fra i singoli richiedenti ammessi.

DISPOSIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO E L'EROGAZIONE DEL FONDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE

Finalità

Il Fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, è finalizzato alla concessione di contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione.

Beneficiari

Sono ammessi all'erogazione dei contributi i soggetti che alla data della presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:

- Cittadinanza italiana;
- Cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione europea e residenza, ai sensi del comma 13 art. 11 D.L. 112/08 convertito con modifiche dalla L. 06.08.08 n. 133, in Italia da almeno 10 anni oppure da almeno 5 anni nella Regione Calabria;
- Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi del D. Lgs. n. 286/98 e successive modifiche e residenza, ai sensi del comma 13 art. 11 D.L. 112/08 convertito con modifiche dalla L. 06.08.08 n. 133, in Italia da almeno 10 anni oppure da almeno 5 anni nella Regione Calabria;
- Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato presso l'Ufficio del Registro, purché fra il conduttore ed il locatore non vi sia un vincolo di parentela diretto o di affinità entro il secondo grado.
- Residenza nel comune in cui viene presentata la domanda di contributo nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione;
- Non essere assegnatario di un alloggio di ERP a canone sociale;
- Non essere assegnatario di un alloggio comunale.
- Non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio
- Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:
 - titolarità di un diritto reale di "nuda proprietà";
 - titolarità di una quota su un alloggio non superiore al 50%;
 - titolarità di una quota su più alloggi purché le quote singolarmente prese non siano superiori al 50%;
- proprietà di un alloggio accatastato presso l'Ufficio Tecnico Erariale come inagibile oppure provvedimento del Sindaco che dichiara la inagibilità oppure la inabitabilità dell'alloggio;
- Patrimonio mobiliare non superiore a Euro 25.000,00 al lordo della franchigia prevista dal Decreto Legislativo n. 109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000;
- Valore ISE (Indicatore della Situazione economica), calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n. 109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000, non superiore ad Euro 17.000,00.
- valore ISEE (Indicatore della Situazione economica equivalente), valore ISE (Indicatore della situazione economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del D. Lgs. 109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000, rientranti entro i valori di seguito indicati:

Fascia A: Valore ISE inferiore o uguale alla somma di due pensioni minime INPS (Euro 11.532,26); Incidenza Canone/valore ISE non inferiore a 14%;

Fascia B: Valore ISE superiore alla somma di due pensioni minime INPS e non superiore ad Euro 17.000,00; Incidenza canone/valore ISE non inferiore al 24%;

13. Ai soli fini del Fondo regionale per la locazione, il valore ISEE della precedente tabella risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS e relativo alla collocazione nella fascia B è diminuito del 30% in presenza di uno dei seguenti requisiti:

- presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione;
- presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni.

14. Le condizioni di cui alle lettere precedenti a) e b) del punto 13. non sono tra loro cumulabili.

15. L'anno di produzione dei redditi da considerare per l'applicazione dell'abbattimento del 30% del valore ISEE è quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.).

16. I requisiti di cui al punto 3 "Beneficiari" sono valutati con riferimento al nucleo familiare così come determinato dal D.Lgs. n. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000, nonché dal DPCM n. 221/1999 così come modificato dal DPCM n. 242/2001, tranne il requisito di cui al punto 3.4 che si riferisce al soggetto richiedente il contributo.

17. non sono efficaci:

- eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza della validità annuale della precedente dichiarazione, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale
- eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari e economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale.

Entità del contributo

1. Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n. 109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000:

- Fascia A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un massimo di EURO 3.100,00
- Fascia B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo di EURO 2.325,00

2. Per il calcolo del numero dei mesi di possesso dei requisiti non si considerano le frazioni di mese inferiori a 15 giorni.

Canone annuo di locazione

- Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito dalla somma dei canoni di locazione relativi all'anno per il quale si chiede il contributo anche in seguito a proroga o rinnovo oppure in seguito a stipula di un contratto di locazione anche per un alloggio diverso da quello per il quale è stata presentata la domanda.
- Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto entro i termini di apertura del bando comunale, il canone annuo sarà determinato dalla somma dei canoni.

Decesso

- In caso di decesso, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 3 2/1978.
- Qualora non ricorra il caso sopra previsto e il decesso sia avvenuto posteriormente all'approvazione dell'atto comunale di individuazione dei beneficiari, il Comune provvederà al ricalcolo dell'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice Civile.

Domanda di accesso, certificazione e termini di presentazione

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, i requisiti per l'accesso e la situazione economica del nucleo familiare sono comprovati con dichiarazione sostitutiva. Le domande debbono essere prodotte su apposito modello in forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/00, predisposto dal Comune di Bisignano e disponibile presso l'Ufficio Prestazioni Sociali del Comune, al quale vanno allegati copia del contratto di fitto regolarmente registrato, copie ricevute relative al pagamento del canone rilasciate dal proprietario dell'immobile e modello ISEE con relativa dichiarazione sostitutiva unica la cui produzione del reddito deve essere riferita all'anno 2008, per i cittadini residenti appartenenti a Stati della Comunità Europea bisogna allegare, oltre i documenti sopra descritti, certificato storico di residenza nel quale risulti la residenza continuativa in Italia da almeno 10 anni oppure la residenza continuativa da almeno 5 anni nella Regione Calabria, per i cittadini residenti appartenenti a stati non presenti nella Comunità Europea bisogna allegare, oltre i documenti sopra descritti, copia della carta o permesso di soggiorno dei componenti il nucleo familiare e certificato storico di residenza nel quale risulti la residenza continuativa in Italia da almeno 10 anni oppure la residenza continuativa di almeno 5 anni nella Regione Calabria. Le domande devono essere presentate al Comune entro e non oltre il 25 febbraio 2010.

Istruttoria domande e procedure di erogazione

E' di competenza dei Comuni:

- predisposizione e pubblicazione del bando comunale;
- Istruttoria delle domande sarà effettuata entro circa 30 giorni dal termine di scadenza del presente bando;
- la graduatoria provvisoria sarà approvata e pubblicata il 29 marzo 2010;
- è ammessa presentazione ricorso alla graduatoria entro e non oltre il 08 aprile 2010;
- il 19 aprile 2010 sarà approvata e pubblicata la graduatoria definitiva alla quale non potrà essere prodotto, a nessun titolo, alcun ricorso;
- procedere all'istruttoria delle domande ed alla verifica del possesso dei requisiti previsti.
- Inviare alla Regione Calabria entro i termini previsti atto amministrativo di approvazione della graduatoria finale dei richiedenti in cui viene espressamente dichiarata e certificata la somma iscritta sul bilancio come risorsa comunale per la erogazione del fondo.
- procedere alle verifiche, anche a campione, previste dalle disposizioni legislative in materia di autocertificazioni in presenza di uno dei seguenti casi:
 - somma dei redditi Irpef e Irap pari a zero, fatti salvi i redditi esenti
 - somma dei redditi Irpef e Irap inferiore al canone annuo
 - somma dei redditi Irpef e Irap superiore al canone annuo, di un valore stabilito dal Comune e che comunque deve essere compreso tra O e 30%;

Il Comune, prima dell'erogazione del contributo, dovrà:

- verificare l'effettiva situazione economica e sociale del richiedente anche tramite i servizi sociali o altra struttura comunale demandata
- escludere dal beneficio economico, in seguito alla verifica di cui al punto precedente e nel caso di soggetti non assistiti, le domande che presentino situazioni valutate come inattendibili ai fini del sostentamento familiare, fatte salve quelle derivanti da redditi esenti ai fini Irpef;
- procedere alle verifiche previste dalle disposizioni legislative in materia di autocertificazioni;

I Comuni dovranno trasmettere alla Regione Calabria, entro e non oltre 90 giorni la ricezione dei fondi, rendicontazione a consuntivo;

Competenze della Regione

- Procedere alla individuazione della quota parte delle risorse provenienti dall'art. 9 comma 5 della L.R. n. 1/2006 da destinare al fondo;
- procedere al riparto delle risorse del fondo, trasferendo agli Enti Beneficiari gli importi assegnati;
- provvedere alla raccolta dei dati al fine di costituire una anagrafe dei beneficiari dei contributi e delle domande presentate;
- accertare le economie degli enti beneficiari relative alla gestione degli anni precedenti.'
- Stabilire di intesa con le associazioni dei Comuni e degli inquilini le modalità di riparto fra i richiedenti nel caso in cui le risorse assegnate all'ente beneficiario non siano sufficienti a coprire l'intero fabbisogno derivante dalle domande valide ammesse nelle graduatorie comunali.

Il Comune di Bisignano non assume responsabilità per la dispersione delle domande dipendente da inesatte indicazioni del destinatario da parte del richiedente né per eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.